

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 17/07/2025
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 59 DEL 17/07/2025

OGGETTO: Manutenzione impianto di allarme anno 2025. Decisione a contrarre e affidamento – CIG B7B078C435.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che l'Unione Regionale dispone di un impianto di allarme con telegestione marca Honeywell.

Considerato che vi è la necessità di disporre del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il suddetto impianto.

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il suddetto impianto, per il periodo di un anno.

Visto il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023:

- art. 14, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- art. 20, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- art. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 14;
- artt. 94 e ss., che disciplinano le ipotesi di esclusione;

Richiamato l'art. 18 – comma 1 - del D.lgs. 36/2023, laddove prevede che il contratto è stipulato, per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

Visto il successivo comma 10 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che con la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Atteso che i contratti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti da imposta di bollo.

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. 36/2023, laddove stabilisce che per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Visto l'art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Visto l'art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Verificata l'inesistenza di convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999.

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale l'amministrazione procede mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, è inferiore alla soglia di € 140.000,00 ex art.50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023.

Atteso che la società Ghiori di Claudio Ghiori & C. sas con sede legale in Calenzano (FI) Via Baldanzese 9 cap 50041 – codice fiscale/partita IVA 05133380484 ha già svolto il servizio negli anni passati e non ha interrotto la manutenzione da remoto dell'impianto di allarme.

Vista l'offerta presentata dalla suddetta società per lo svolgimento del servizio di manutenzione dell'impianto di allarme effettuando verifica tramite server remoto della corretta funzionalità dell'impianto, ricezione e invio a numeri di telefono dedicati degli allarmi, visite di controllo a seguito di anomalie e di malfunzionamenti.

Considerato che il compenso da corrispondere a Ghiori di Claudio Ghiori & C. sas per il servizio di manutenzione dell'impianto di allarme per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 è di euro 490,00 oltre IVA.

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa in ordine alla insussistenza di cause di esclusione.

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, attestante la regolarità della posizione contributiva.

Acquisito il casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni a carico dell'impresa.

Ritenuto di affidare all'impresa Ghiori di Claudio Ghiori & C. sas con sede legale in Calenzano (FI) Via Baldanzese 9 cap 50041 – codice fiscale/partita IVA 05133380484 il servizio di manutenzione dell'impianto di allarme per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Ritenuto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 – comma 4 – del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'affidamento in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico dello stesso.

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, fatto salvo il regime transitorio per affidamento di importo non superiore a 5.000,00 euro di cui al Comunicato Presidente ANAC del 18.12.2024 e del 18.06.2025.

Atteso che, in data 17/07/2025, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio dei seguenti CIG per la presente procedura: B7B078C435.

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

- 1) Di affidare alla società Ghiori di Claudio Ghiori & C. sas, con sede in Calenzano (FI) Via Baldanzese 9, P.I. 05133380484, il servizio di manutenzione dell'impianto di allarme, attraverso la verifica tramite server remoto della corretta funzionalità dell'impianto, ricezione e invio a numeri di telefono dedicati degli allarmi, visite di controllo a seguito di anomalie e di malfunzionamenti, per un corrispettivo di € 490,00 oltre IVA, e così complessivamente € 597,80 (CIG B7B078C435);
- 2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 597,80 lordi, con prenotazione n. 48/2025 sul codice budget 01.325020 "Oneri per manutenzione ordinaria" dell'esercizio di bilancio 2025;
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Del Secco

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*